



Crenca & Associati
Consulenza attuariale e di Risk Management

Kriel srl
CORPORATE CONSULTING SERVICES



PRISMA

Newsletter n° 4



...il nostro staff

SI INFORMANO I NOSTRI LETTORI
CHE LA SEDE DI MILANO si è TRASFERITA IN
VIALE SONDRIO, 3 - 20124
TEL. 02/5457472 FAX 02/93650704

Editoriale

L'ERM (Enterprise Risk Management) - UN VECCHIO PROGETTO QUANTO MAI ATTUALE E ATTUARIALE

Sono anni che mi dedico a questo argomento che fu oggetto della mia tesi (1983) e di un libro* (1991) ancora oggi attuali. Eh si, perché da allora non si è fatta molta strada in Italia. Non tutti gli Insurance Manager delle aziende più grandi si sono trasformati in Risk Manager e mentre nel settore finanziario, bancario prima (Basilea 2) e assicurativo poi (Solvency II), il Risk Manager ed il Risk Management cominciano a decollare nelle aziende degli altri settori, soprattutto piccole e medie, l' "Enterprise Risk Management" stenta a decollare. Per tutti gli Attuari il mondo delle aziende "non finanziarie" è un mondo abbastanza nuovo dove recentemente, oltre ai fondi pensione, si è entrati in particolare grazie alle valutazioni IAS19 che più frequentemente hanno interessato il TFR. Si tratta quindi di raccogliere questa nuova sfida proponendo ai nostri potenziali clienti, ovvero alle aziende, tutta la nostra capacità professionale in termini di cultura del rischio e quindi di metodologie quantitative e qualitative. In quest'ottica il vero valore aggiunto dell' Attuario Risk Manager nelle aziende si configura in un progetto mirato alla scelta della strategia ottimale al fine di mitigare o eliminare le principali fonti di rischio, individuate e quantificate, al minor costo possibile. La nostra struttura che da tempo ha messo a punto approcci e metodologie, non solo per il settore finanziario ma anche per quello non finanziario, è già in pista per decollare verso questa nuova rotta attuariale.

Con l' occasione, infine, mi prego informare i nostri lettori che da alcuni giorni è attiva la nostra nuova sede di Milano, più ampia e accogliente, che sarà sempre più di supporto al nostro sviluppo.

Giampaolo Crenca

Principal Partner Crenca & Associati
Presidente e A.D. Kriel

*Risk Management: strategie e processi decisionali nella gestione dei rischi puri e d' impresa di Giampaolo Crenca e Vincenzo Urciuoli



...si dice di Noi

News

ASSICURAZIONI PER IL TURISMO: UN' OCCASIONE DI CRESCITA COMUNE

Una vacanza al mare o, ad esempio, in montagna sulla neve potrebbe rivelarsi una vera e propria delusione qualora le condizioni meteorologiche dovessero discostarsi in misura significativa da quelle tipiche del periodo prescelto. L'idea di proporre un prodotto assicurativo che rimborsi, totalmente o parzialmente, il cliente-turista nel caso in cui buona parte delle vacanze prenotate fosse rovinata da un clima inaspettato si è recentemente sviluppata sia in Europa che oltreoceano. Esempi sono il rimborso, per i luoghi di mare, se le temperature durante il giorno scendono al di sotto dei 26 gradi centigradi o se cadono più di 5 mm di pioggia oppure, per le località sciistiche, in caso di altezza della neve inferiore ad una fissata misura. Ad assicurarsi possono essere anche coloro che l'evento lo organizzano: ad esempio, per una manifestazione, rimborso in caso di pioggia per diminuzione spettatori. Ideare è quindi estendere il concetto ad altri tipi di coperture non rappresenterebbe un processo particolarmente complicato. Il problema del pricing risiede nella disponibilità di sufficienti statistiche, nonché nell'attendibilità di previsioni meteorologiche elaborate sulla base di differimenti di tempo più o meno lunghi. Resta comunque il fatto che, con il passare del tempo, l'esperienza di ogni singola Compagnia di Assicurazioni renderà sempre più precisa la tariffazione. Se si

considera che in Italia il turismo rappresenta una delle primarie voci del Prodotto Interno Lordo, essendo il peso del Settore pari oggi a circa il 10% (con l'obiettivo dell'attuale Governo di raddoppiare nei prossimi quattro anni tale percentuale), si capisce come lo sviluppo di questo tipo di coperture assicurative possa rappresentare non solo un business per le Compagnie di Assicurazioni, ma anche un'occasione per gli addetti ai lavori del Settore, nonché per i turisti stessi.

Gianluca D'Acunto

*Junior Actuary
Crenca & Associati*



scarica la [brochure](#)

cea@crencaassociati.it

www.crencaassociati.it

Membro Euracs

Network Europeo di Attuari Consulenti

Sponsor Mib

School of Management di Trieste



scarica la [brochure](#)

kriel@kriel.it

www.kriel.it



Socio Assolombarda
Associazione delle imprese
industriali e del terziario
dell'area milanese

PRIVACY: NUOVE REGOLE PER GLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Con il provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito nuove regole relativamente alla gestione degli Amministratori di sistema. Lo scopo del provvedimento è quello di richiamare l'attenzione di società private, enti e amministrazioni sui rischi e sulle criticità presenti nell'affidamento degli incarichi di amministrazione dei sistemi informativi. Infatti, dalle ispezioni effettuate, l'Autorità ha constatato una scarsa consapevolezza, da parte dei titolari del trattamento, del ruolo svolto dagli amministratori di sistema e allo stesso tempo una sottovalutazione dei rischi che possono derivare quando l'attività di questi soggetti sia svolta senza il necessario controllo. L'Autorità Garante, per evitare degli incauti affidamenti e garantire la sicurezza dei trattamenti svolti, ha dettato regole precise per l'affidamento di tale attività. Per entrare nello specifico del provvedimento – riportando una sintesi degli adempimenti più significativi – innanzitutto è necessario indicare che l'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; la designazione, che deve essere individuale, deve recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati nel Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante o delle altre autorità preposte. Nel caso in cui, invece, i servizi di amministrazione di sistema siano affidati in outsourcing, il titolare deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema. L'operato degli amministratori di sistema deve poi essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti. Devono inoltre essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione (la c.d. autenticazione informatica) e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (i log di sistema) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità, adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono anche comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. Le misure contenute nel provvedimento devono essere adottate entro il 15 dicembre 2009 (come disposto nella proroga del Garante del 25 giugno scorso) da parte di tutte le aziende private, oltre che da tutti i soggetti pubblici, compresi gli uffici giudiziari, le forze di polizia, i servizi di sicurezza.

Massimo D'Alessandro

Direttore Operativo Kriel

Patrizio La Rocca

Responsabile Dipartimento Legale & Ingegneria Protection Trade

NOVITÀ INTRODOTTE DAL LEGISLATORE NELL'AGOSTO 2009 IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

L'articolo 2, comma 29, della L.94/2009, entrata in vigore l'8 agosto 2009, ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'**art.24-ter** riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per i **delitti di criminalità organizzata**; successivamente l'art. 15, comma 7, della L. n.99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009 (recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia) ha introdotto alcune modifiche all'**art.25-bis** del decreto 231/2001, ed ha inserito il nuovo art. **25-bis.1.**, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per **delitti contro l'industria e il commercio**, e introdotto il nuovo **art.25-novies**, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per delitti in materia di **violazione del diritto d'autore**. Si riportano qui di seguito, le nuove fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01:



Provider

Servizi Integrati per il Noleggio Professionale

1. REATI PREVISTI DALL'ART.24-TER

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art.12 d.lgs 286/1998(art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art.416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (Art.416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90);
- associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art.407 comma 2 lettera a) c.p.p.).

Infine, l'art. 24-ter stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

2. REATI PREVISTI DALL'ART 25 BIS

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).

3. REATI PREVISTI DALL'ART 25 BIS.1

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art.513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art.517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (Art 514 c.p.).

4. REATI PREVISTI DALL'ART 25 NOVIES

- Sanzioni penali in materia di diritto d'autore ai sensi degli Artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge n. 633/1941 (**legge sul diritto di autore**).

Nicoletta Bernardini - Paolo Bernardini

Paolo Bernardini - Studio Legale

Approfondimento

LINEE GUIDA PER LE VALUTAZIONI ATTUARIALI RELATIVE AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ALLA LUCE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO

A seguito del rinnovato quadro normativo inerente la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" (D. Lgs 252/2005) gli Organismi Professionali hanno proceduto recentemente all'aggiornamento delle precedenti Linee Guida sulle valutazioni attuariali relative ai Fondi di previdenza complementare. Le nuove Linee Guida, come già le precedenti, sono articolate in due distinte sezioni (A e B) con riferimento alla tipologia di prestazioni erogate dai Fondi stessi (Fondi a prestazione definita e Fondi a contribuzione definita). Queste ripercorrono i punti cardine del ruolo dell'Attuario nell'ambito delle principali valutazioni per i Fondi, sia quelli a prestazione definita che a contribuzione definita. In particolare modo il focus viene posto sulla redazione dei bilanci tecnici (che soprattutto per i Fondi a prestazione definita costituiscono la parte valutativa più cospicua), sulla determinazione delle tavole per riscatto o trasferimento di posizioni individuali, sulle valutazioni relative a cambiamenti normativi e infine, ma non per importanza, sull'analisi degli impegni assunti e sulla gestione finanziaria in un'ottica di Asset Liability Management. Nella sezione dedicata alla redazione dei bilanci tecnici, le Linee Guida forniscono indicazioni in merito alle metodologie valutative da adottare, ma soprattutto ampio spazio viene dato alle problematiche inerenti la scelta delle basi demografiche e delle ipotesi economiche - finanziarie che possono influire significativamente le analisi svolte. In particolare modo per la scelta delle basi demografiche si consiglia di far riferimento alle esperienze delle singole collettività analizzate o in mancanza di dati sufficienti od esaustivi di rifarsi ad analisi svolte anche su altre collettività, purché assimilabili alla collettività oggetto di valutazione. Inoltre, considerata anche la possibilità che i Fondi stessi possano offrire anche coperture di tipo assicurativo, importante sarebbe anche tener conto delle basi da adottare per tali specifiche garanzie da parte delle Compagnie di Assicurazioni. Circa le basi economiche - finanziarie le linee guida forniscono indicazioni/suggerimenti sulle principali grandezze economiche in gioco quali lo sviluppo delle retribuzioni o dei redditi, l'andamento dell'inflazione, il tasso di rendimento delle attività patrimoniali, l'andamento del PIL. Comunque per maggiori dettagli ed approfondimenti si consiglia una buona lettura di tutte le fonti di dati e di informazioni dettagliatamente elencate nell'Allegato A. La scelta

IL VOSTRO PUNTO DI VISTA

Se vuole suggerirci un argomento che a Suo avviso potrebbe essere interessante da trattare nella prossima newsletter, oppure ha piacere di proporci un Suo articolo

per partecipare attivamente
a questo Nostro progetto,
può scrivervi all'indirizzo:

prisma@cea-kriel.it

delle basi tecniche comunque non sempre è di facile risoluzione o univoca, pertanto viene richiamata la possibilità dell'Attuario di ricorrere ad analisi di sensitività con scenari di basi demografiche o ipotesi economiche-finanziarie anche estreme (stress testing), che possano fornire sicuramente ulteriori elementi valutativi dell'equilibrio tecnico del Fondo. La medesima problematica inerente la scelta delle basi tecniche viene richiamata anche nella sezione relativa alla costruzione di tavole per riscatto o trasferimento di posizioni previdenziali. E anche qui viene posta l'attenzione sulla "complessità" e "delicatezza" di tali valutazioni che possono influenzare anche sensibilmente l'equilibrio tecnico di un Fondo. Infine di estremo interesse, soprattutto alla luce degli attuali scenari economici - finanziari e in un'ottica sempre più rivolta alla solvency, è la sezione dedicata all'analisi degli impegni assunti e dei flussi di passività dove si pone l'attenzione sulla scelta degli investimenti e all'asset management mirati ad una gestione sempre più efficiente del portafoglio, richiamando anche la necessaria collaborazione tra l'Attuario e gli uffici finanziari del Fondo. In conclusione si ricorda che le suddette Linee Guida, riferite ai Fondi di previdenza complementare, possono essere considerate valide anche per le valutazioni relative a forme di previdenza obbligatoria, in quanto compatibili con le previsioni del D.M. 29 novembre 2007.

Cristina Liserre

Partner Actuary

Crenca & Associati

Focus

COMPLIANCE: CANTIERE ANCORA APERTO

Dall'entrata in vigore del Reg. ISVAP n. 20 è trascorso ormai un anno e mezzo; tra le novità più interessanti vi era l'obbligo per le compagnie di dotarsi di una funzione di compliance, lasciando alle stesse facoltà di decidere se costituirlo internamente oppure esternalizzarlo. Gran parte delle attività in tal senso sono iniziate a partire dal 1/01/2009. Ad oggi sono però ancora molti i dubbi interpretativi circa il ruolo che deve ricoprire la Funzione Compliance e, conseguentemente, sulle attività cui è corretto debba concentrarsi il Compliance Manager. Il dibattito è aperto, e lo dimostrano i molti tavoli di discussione aperti su questo tema. Il Compliance Manager deve occuparsi della valutazione e del continuo monitoraggio del rischio di non conformità alle norme della Compagnia, andando a completare il quadro di valutazione degli altri rischi analizzati e monitorati invece dal Risk Manager e senza entrare in sovrapposizione con i controlli e le verifiche effettuate dall'Internal Audit. Se almeno sulla carta la distinzione tra i ruoli delle tre funzioni di controllo sembra sufficientemente delineata, nella pratica non sempre viene accompagnata da una fattiva interazione e scambio di flussi informativi, anche talvolta per l'assenza di specifiche procedure al riguardo. Ma, entrando nel merito, qual'è l'area normativa che il Compliance Manager è tenuto a presidiare? Anche qui in mancanza di specifiche indicazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza, o di puntuali linee guida fornite dal Consiglio di Amministrazione, sicuramente è lecito effettuare una distinzione, così come emerso dai suddetti tavoli di discussione, tra le norme che devono essere monitorate a livello approfondito in quanto stabilito espressamente dal Legislatore (es. tutela del consumatore), quelle che attengono più propriamente la realtà imprenditoriale e che esulano dalle competenze specifiche del CM (es. fiscalità non assicurativa), e infine quelle che, poiché già presidiate da professionisti esterni, possono essere oggetto di un controllo meno approfondito. Ma sulla base di questo ragionamento, come viene delimitata la responsabilità del CM sui diversi ambiti normativi? E sempre in tema di responsabilità, il CM deve limitarsi a fornire "pareri" legali oppure avere l'onere dell'interpretazione giuridica ufficiale della Compagnia? In questo caso sembra esserci tuttavia, da parte dei principali operatori del settore, una pressoché totale convergenza verso la prima direzione. E sembra esserci totale convergenza anche sul fatto che una buona attività di compliance debba necessariamente partire dall'analisi dei contenziosi, dei reclami e delle eventuali sanzioni comminate in passato alla Compagnia, tutte importanti spie per prevenire il rischio di incorrere in nuove sanzioni. Ma il dibattito, su questi ed altri temi ancora, è decisamente molto vivo e l'impressione è che continuerà ad esserlo anche nei prossimi mesi; Vi terremo aggiornati, e già possiamo preannunciare un nostro seminario che si terrà molto probabilmente in primavera.

Massimiliano Giacchè

Junior Actuary

Crenca & Associati

Crenca & Associati

Sede Amministrativa e Operativa
00185 Roma
Via di S.Croce in Gerusalemme, 63
Tel. +39 06 77250252 Fax +39 06 77591283

Sede Operativa
20124 Milano
Viale Sondrio, 3
Tel. +39 02 5457472 Fax +39 02 93650704

Sede Legale
00182 Roma
Via Pordenone, 2

Kriel

Sede Amministrativa e Operativa
00185 Roma
Via di S.Croce in Gerusalemme, 63
Tel. +39 06 77591089 Fax +39 06 233234361

Sede Operativa
20124 Milano
Viale Sondrio, 3
Tel. +39 02 5457472 Fax +39 02 93650704

Sede Legale
00182 Roma
Via Pordenone, 2

Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 2003

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di "protezione dei dati personali". Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, Crenca & Associati e Kriel S.r.l., che hanno sede legale a Roma in via Pordenone 2, sede amministrativa e operativa a Roma in via di S. Croce in Gerusalemme 63 e sede operativa a Milano in Viale Sondrio 3, Titolari del trattamento, forniscono quindi le seguenti informazioni: 1. il dati sono stati comunicati dallo stesso interessato; 2. il trattamento ha per finalità l'invio di e-mail di informazione normativa e tecnica, inviti a seminari, convegni, presentazioni, momenti di confronto o dibattiti; 3. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali; 4. il conferimento dei dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto non permetterà in futuro di dar seguito all'invio di nuove comunicazioni e informazioni relative agli eventi organizzati; 5. gli incaricati che operano in Crenca & Associati ed in Kriel S.r.l. potranno venire a conoscenza dei dati personali dell'interessato esclusivamente per le finalità su menzionate; 6. i dati non saranno diffusi. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di ottenere dai Titolari la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Se desidera non ricevere più questa newsletter può inviarci una e-mail all'indirizzo newsletter@cea-kriel.it, specificando nell'oggetto "Unsubscribe".